## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 25 maggio 2026 - n. XII/6214**
**Disposizioni integrative al Calendario Venatorio regionale 2026/2027**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21 gennaio 2021 recante «Modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide»;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;
- le «Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)» a seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 28 novembre 2019 e gli «Indirizzi operativi» a tali Linee guida, dettati dal Ministero dell'Ambiente con nota 25 febbraio 2020, prot. n. 0013415;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- l a legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale»;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» e s.m.i.;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015;
- la d.c.r. n. XII/1088 del 24 settembre 2025 «Individuazione di valichi montani e approvazione delle limitazioni all'attività venatoria ivi vigenti (art. 43 c. 2 bis l.r. 26/93)» che, in attuazione del disposto dell'art. 15 della legge 12 settembre 2025, n. 131 che ha modificato l'art. 21, comma 3 della legge 157/92, individua ai fini venatori i valichi montani in Lombardia e, per ciascuno di essi, disciplina le specifiche limitazioni alla caccia e ne riporta l'individuazione cartografica;
- la d.g.r. n. 5517 del 2 agosto 2016 «Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2016/2017 e contestuale modifica della deliberazione n. 54912 del 19 luglio 1994» che oltre ad approvare le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale valide per la stagione 2016/2017 definisce gli importi relativi al risarcimento del danno derivante da prelievi illeciti di fauna stanziale di cui all'art. 51, comma 6, della l.r. 26/93 e la successiva d.g.r. n. 2774 del 15 luglio 2024 «Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025» la quale ha disposto di fare salvi i corrispettivi relativi ai risarcimenti per danni alla fauna selvatica stanziale, di cui all'art. 51 c. 3 della l.r. 26/93, come approvati con d.g.r. n. 5517/2016, tranne quello relativo al cinghiale che è stato abrogato;
- la d.g.r. n. 2705 del 23 dicembre 2019 «L.r. 26/93, art. 38. Disposizioni in merito alla disciplina delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico venatorie. Abrogazione della d.g.r. n. 6/36929 del 19 giugno 1998»;
- la d.g.r. n. 4169 del 30 dicembre 2020 «Approvazione delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia», che approva le linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia e s.m.i.;
- la d.g.r. n. 5523 del 16 novembre 2021 «Aggiornamento delle disposizioni di cui alla d.g.r. 29 marzo 2021- n. XI/4488 «Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
- la d.g.r. n. 3303 del 31 ottobre 2024 «Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Integrazione e adozione del PRIU - «Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della regione Lombardia per il triennio 2024/2027» ai sensi del decreto-legge n. 9 del 17 febbraio 2022 «Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA» convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022 n. 29»;
- la d.g.r. n. 4151 del 31 marzo 2025 «L.r. 26/93, art. 38. Nuove disposizioni in merito alla disciplina delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico venatorie. Modifiche e integrazioni alla d.g.r. 2705 del 23 dicembre 2019»;
- il decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie n. 9133 del 5 luglio 2021 «Approvazione del protocollo «Meteo Beccaccia» in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA», relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di «ondate di gelo»;

Richiamati:

- il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 - convertito con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 - e in particolare l'art. 11 quaterdecies che, al comma 5, prevede che le Regioni, sentito il parere dell'INFS (ora ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata legge n. 157/1992;
- il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 «Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA)», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)»;
- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 2 del 10 maggio 2024 «Misure di applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e l'aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo ed eradicazione della peste suina africana»;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale dell'11.09.2025, n. 381 «Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana»;
- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana del 4 febbraio 2026, n. 1 «Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA.», in attuazione della quale sono stati rimodulati gli obiettivi minimi di prelievo del cinghiale per il 2026 sul territorio regionale di cui al PRIU 2024/2027, divulgati a tutti i soggetti ed enti competenti per le attività di caccia e controllo con note agli atti presso i competenti uffici della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;
- la «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici» di seguito chiamata «Guida interpretativa»;
- il documento «Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU» versione dicem-

bre 2021, di seguito chiamato «Key Concepts», modificato nel 2025 come da nota in data 19 febbraio 2025, prot. reg. M1.2025.0027651 trasmessa dal Direttore Generale della Direzione Tutela della Biodiversità e del Mare del MASE avente a oggetto «Aggiornamento del Key Concepts Document» e relativi allegati;

- il manuale pubblicato da ISPRA «Linee guida per la gestione degli ungulati - Cervidi e Bovidi», Manuali e linee guida n. 91/2013;
- il documento «Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42» redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con nota prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;
- i Piani di gestione nazionali adottati dalla Conferenza Stato-Regioni per le specie coturnice (*Alectoris graeca*), fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*), allodola (*Alauda arvensis*), tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), moriglione (*Ayhtya ferina*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);

Rilevato che il comma 2 dell'art. 18 della legge 157/92, come modificato dall'art. 11bis della legge n. 136/2023, dispone che «*Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo*»;

Rilevato che l'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE, dispone che «*in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale*» e che tale articolo ha trovato attuazione, per consolidato orientamento della Corte Costituzionale, nell'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti volti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni;

Dato atto, pertanto, che il succitato art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr. *ex plurimis*, la pronuncia della Corte costituzionale n. 233/2010);

Preso atto:

- di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 38, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004, dalla l.r. 19/2017 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale 16/2003, relativi alla disciplina integrativa della stagione venatoria;
- della sentenza della Corte costituzionale del 19 ottobre 2006, n. 332 secondo la quale l'art. 18, comma 5, della legge 157/1992, stabilendo il limite di tre giornate di caccia settimanali e prevedendo, al successivo comma 6, la possibilità per le Regioni di derogare a tale limite per l'esercizio venatorio da appostamento all'avifauna migratoria nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre, «sentito» l'INFS e tenuto conto delle consuetudini locali, qualifica la relazione tra l'ente territoriale e l'INFS (oggi ISPRA) come mera interlocuzione, senza che il parere da quest'ultimo espresso si possa considerare vincolante per la Regione stessa ai fini dell'esercizio legittimo di tale deroga;

Ritenuto, pertanto, di regolamentare con la presente deliberazione l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2026, con l'integrazione di non più di due giornate settimanali di caccia per i territori interessati;

Dato atto quindi, che il calendario venatorio di Regione Lombardia, è costituito dalle previsioni della l.r. 17/2004 e, in attuazione della stessa, da un insieme di provvedimenti successivi, e segnatamente:

- la presente deliberazione di Giunta regionale in ordine alle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale, includente altresì le giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre e novembre, comprensiva di sei allegati con valenza territoriale relativamente a Bergamo, Brescia, Monza e Città Metropolitana di Milano, Varese Como e Lecco, Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), più un allegato «Disposizioni comuni» che si applica sull'intero territorio regionale a esclusione della Provincia di Sondrio e un allegato relativo alle specifiche di prelievo degli ungulati poligastrici, del cinghiale e dei galliformi alpini, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore;
- decreto da emanarsi a cura del Dirigente regionale della U.O. competente, che può ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità;
- decreti con i quali i competenti Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dispongono:
  - l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia e il conseguente anticipo della chiusura alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste;
  - l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante fino al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria;
  - l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;
  - l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con d.g.r. 4169 del 30 dicembre 2020 e s.m.i. e, nel caso del cinghiale, a quanto disposto dal PRIU 2024-2027 nonché dai nuovi obiettivi minimi di prelievo sul territorio regionale per il 2026 sia in attività venatoria, che in controllo, di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 1/2026 sopra citata;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione IV, n. 02203/2021 pubblicata in data 11 ottobre 2021, nella quale viene ritenuto legittimo che «*la regolazione della stagione di caccia sia contenuta in una pluralità di documenti, purché ovviamente coordinati fra loro*»;

Preso atto:

- del decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 6654 del 20 maggio 2026, con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 357/97 e successive modificazioni, Valutazione di Incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del Calendario venatorio regionale 2026/2027 della Regione Lombardia, fatte salve le Misure di conservazione generali e sito-specifiche e ferme restando le prescrizioni indicate dal Decreto medesimo;
- che le prescrizioni di cui al sopra citato Decreto relativo alla Valutazione di Incidenza sono recepite e applicate durante la stagione venatoria 2026/2027 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;

Atteso, inoltre, che l'art. 4 della l.r. 7/2016 prevede:

- al comma 2, che i piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge restino efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/93;
- al comma 5, che tutti i provvedimenti adottati in base alla l.r. 26/93, restino efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla l.r. 7/2016;

Dato atto che le consulte faunistico-venatorie territoriali, di cui all'art. 16 della l.r. 26/93, nominate con decreto n. 1015 del 27 novembre 2023 dal Presidente di Regione Lombardia, sono state convocate dai Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (di seguito AFCP) territorialmente competenti, in qualità di presidenti delegati dall'Assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, al fine di formulare le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2026/27;

Preso atto che le strutture AFCP, in esito alle consultazioni di cui sopra, avvenute in presenza presso le sedi regionali, hanno

trasmesso i verbali contenenti le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2026/27, agli atti presso i competenti uffici della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;

Dato atto che, con note inviate a ISPRA e al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (di seguito CTFVN) rispettivamente prot. M1.2025.0229100 del 19 dicembre 2025 e prot. M1.2025.0229118 del 19 dicembre 2025, quest'ultima integrata con nota prot. M1.2026.0005505 del 13 gennaio 2026, sono stati richiesti i rispettivi pareri sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/27 comuni al territorio regionale e relative ai territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia, Monza e Città Metropolitana di Milano, Varese Como e Lecco, Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), nonché sui documenti tecnici propedeutici all'emanazione degli atti successivi in materia venatoria di Regione Lombardia, come precedentemente elencati;

Preso atto della nota prot. n. 0002126/2026 del 16 gennaio 2026 (acquisita al prot. reg. n. M1.2026.0008234 del 19 gennaio 2026), con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza insieme a un allegato I, che «fornisce approfondimenti tecnici su alcuni argomenti di particolare rilievo trattati nel parere espresso in merito al calendario venatorio della Regione Lombardia» e a un allegato II «Possibilità di inserimento della Moretta *Aythya fuligula* nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia» e della nota prot. 0042757/2026 del 29 gennaio 2026 (acquisita al prot. reg. M1.2026.0016094 del 29 gennaio 2026) con cui il MASAF ha trasmesso il parere di competenza del CTFVN;

Considerate le indicazioni e valutazioni espresse da ISPRA e dal CTFVN nei due suddetti pareri, agli atti presso i competenti uffici della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, relativamente ai contenuti pertinenti al presente provvedimento;

Dato atto che l'Allegato 1 «Relazione tecnica a supporto delle scelte della Regione Lombardia sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/2027», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recepisce le indicazioni del parere del CTFVN e fornisce le motivazioni tecniche laddove il calendario si discosta dal parere di ISPRA;

Ritenuto di evidenziare che le scelte regionali trovano fondamento anche nell'articolazione delle norme di riferimento, originate dalla complessità e ricchezza ambientale, faunistica e agricola del territorio agro-silvo-pastorale regionale, suddiviso in zona Alpi, di competenza gestionale dei Comprensori Alpini di caccia e restante territorio, costituito dalle aree di pianura e da quelle appenniniche dell'Oltrepò pavese, di competenza gestionale degli Ambiti Territoriali di caccia, che impone una diversificazione degli approcci gestionali a seconda dei territori di applicazione;

Tenuto conto che, così come affermato dalla giurisprudenza (TAR Lazio Sez. I ter, n. 02443/2011; TAR Marche, Sez. 1, n. 75/2022; TAR Marche, Sez. I, n. 104 del 15 febbraio 2023; Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanze 5 dicembre 2022 n. 5685 e 13 dicembre 2022 n. 5886; TAR Marche, Sez. I, 31 gennaio 2022 n. 75; TAR Toscana, Sez. II, 20 ottobre 2022 n. 595; TAR Umbria, Sez. I, 10 gennaio 2013 n. 8) le decisioni di merito competono alle Regioni e il parere di ISPRA costituisce un supporto di natura prettamente tecnica alle decisioni e deve essere calato nella specifica realtà territoriale, ambientale e faunistica;

Tenuto conto, inoltre:

- della sentenza del TAR Lombardia n. 02583 del 7 ottobre 2024 in relazione al calendario venatorio regionale 2024/2025 la quale, nel dichiarare il ricorso proposto avverso il medesimo, in parte improcedibile e respingendolo per la restante parte, ha stabilito tra l'altro che «*Appare pacifico che tali pareri* (dell'Ispra, n.d.r.) *non hanno natura vincolante, anche se le Regioni possono discostarsi dai medesimi soltanto attraverso un'adeguata e congrua motivazione, posto che si tratta di pareri provenienti dall'ente istituzionalmente competente in materia…»;*
- dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 04665 del 6 dicembre 2024 la quale, rigettando l'istanza di sospensiva della sentenza del TAR Lombardia sopra menzionata, ha tra l'altro affermato che:
  - *«Se i calendari, come nel caso di specie, si mantengono entro i termini di cui ai commi 1 e 1-bis, i pareri di ISPRA e del CTFVN sono obbligatori, ma non vincolanti (sulla natura non vincolante ex multis, Cons. Stato, sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852). Ora la non vincolatività è espressamente prevista nell'art. 18, comma 2* (della legge 157/92, ndr) *il quale dispone che da detti pareri «le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione»;*
  - *«i Key Concepts, in quanto intesi ad elaborare un «metodo» efficace di tutela dell'avifauna nei periodi in questione e consistenti di un compendio «informativo» elaborato sulla scorta dei dati e delle acquisizioni scientifiche che sono alla base della loro formulazione, consentono allo Stato membro - o all'autorità deputata al suo interno alla predisposizione dei calendari venatori - di dimostrare che in determinati periodi non si verifica la migrazione prenuziale della specie considerata, dovendo dunque assegnarsi ai Key Concepts valenza statistica di tipo probabilistico prudenziale, suscettibile di prova contraria sulla scorta di elementi idonei ad evidenziare tempistiche riproduttive diverse»;*

Rilevato che:

- il già menzionato parere dell'ISPRA e relativi allegati, non sembrano tener conto di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e faunistica della Lombardia, differenziato fra territorio compreso nella zona delle Alpi e restante territorio, ciascuno dei quali con proprie problematiche gestionali e faunistiche peculiari per l'organizzazione del prelievo venatorio;
- nel proprio parere il CTFVN ha testualmente espresso che «*le disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio della Regione Lombardia non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto contengono un giusto contemperamento tra il principio unionale di precauzione e quelli di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione europea, nonché tengono in considerazione i rilevanti aspetti di natura sociale, economica e culturale dell'attività venatoria*»;

Preso atto del verbale della riunione della Consulta faunistico-venatoria regionale di cui all'art. 3 della l.r. 26/93, svoltasi in data 15 dicembre 2025, sulla proposta di disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/27 oggetto della presente deliberazione, agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;

Considerato necessario garantire, nel rispetto delle norme, l'uniformità a livello regionale di condizioni minime di esercizio venatorio, salvaguardando le specificità territoriali;

Preso atto della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, di anticipare, previo parere di ISPRA, l'apertura della caccia alle specie elencate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge medesima, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura;

Considerato che l'interesse ad avvalersi della facoltà di cui al capoverso precedente, per la stagione venatoria 2026/27, è stato manifestato, limitatamente alle specie di Corvidi, dalle strutture AFCP Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, nonché dal Servizio AFCP Monza e Città metropolitana di Milano limitatamente al territorio dell'ATC della Pianura Milanese;

Atteso che la necessità di un eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante fino al 1° ottobre, di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, può, in relazione all'andamento dell'annata agraria, manifestarsi anche successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

Vista la possibilità, per le Regioni, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 157/92, di posticipare non oltre la prima decade di febbraio, i termini dell'esercizio venatorio in relazione a determinate specie e che, a tale scopo, sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi;

Considerato che:

- l'interesse ad avvalersi della possibilità di cui al capoverso precedente, per la stagione venatoria 2026/27, è stato manifestato dalla struttura AFCP Pavia-Lodi, limitatamente al territorio provinciale di Pavia, per le specie appartenenti ai Corvidi e per il Colombaccio, e dalla struttura AFCP Varese-Como-Lecco, limitatamente al territorio provinciale di Lecco, per le specie appartenenti ai Corvidi;
- ISPRA ha espresso parere sfavorevole rispetto a tale possibilità e pertanto, ai sensi del citato art. 18, comma 2 della legge 157/92, è obbligatorio uniformarsi a tale indirizzo;

Ritenuto pertanto di prevedere che:

- con decreto del Dirigente della U.O. competente, possa essere disposta l'adozione di misure riduttive della caccia a determinate specie, per periodi determinati, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004;

- i Dirigenti delle strutture AFCP, approvino, con proprio decreto, per il territorio di competenza:
  - le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, e le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi ai periodi di prelievo consentiti dalla normativa regionale per la caccia di selezione agli ungulati e per la caccia collettiva al cinghiale, nonché alla tempistica per la realizzazione dei censimenti della fauna stanziale e, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con d.g.r. 4169 del 30 dicembre 2020 e s.m.i., nonché per quanto attiene al cinghiale, alle disposizioni di cui al PRIU 2024/2027 e ai nuovi obiettivi minimi di prelievo sul territorio regionale per il 2026 in attività venatoria, citati in premessa;
  - l'eventuale anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste;
  - l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre 2026, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria;

Ritenuto inoltre di prevedere che, negli istituti faunistico-venatori a gestione privata, ovvero nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agri-turistico venatorie, in ragione della loro specifica conduzione e organizzazione del prelievo ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/93, la stagione venatoria 2026/27 si svolga in conformità alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 26/93 e alla l.r. 17/2004, nonché delle d.g.r. 2705/2019 e d.g.r. 4151/2025 e che, pertanto, in tali istituti, non trovino applicazione le disposizioni riferite al territorio a caccia programmata (Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia) di cui agli allegati al presente provvedimento;

Atteso l'obbligo di rispettare le previsioni di cui al decreto n. 9133 del 5 luglio 2021 «Approvazione del protocollo «Meteo Beccaccia» in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA», relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di «ondate di gelo»;

Visto il divieto di attività venatoria sui soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi della normativa vigente, consultabili sul Geoportale Incendi Boschivi, gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e consultabile al link: https://www.geoportale.regione.lombardia.it/en/metadati?p_p_id=detailSheetMetadata_WAR_gptmetadataportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_detailSheetMetadata_WAR_gptmetadataportlet_identifier=r_lombar%3A26aed1e5-7e55-421a-b4f5-c53e3f352e82&_jsfBridgeRedirect=true

Ritenuto, pertanto, di approvare i documenti, tutti costituenti le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale della Lombardia 2026/2027 e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito elencati:

- Allegato 1 «Relazione tecnica a supporto delle scelte della Regione Lombardia sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/2027», contenente le motivazioni tecniche a supporto delle scelte regionali come disposte negli allegati;
- Allegato 2 «Disposizioni comuni all'intero territorio regionale, a eccezione della Provincia di Sondrio», contenente le disposizioni per la stagione venatoria 2026/2027 a valersi sull'intero territorio regionale, fatta eccezione per quello della Provincia di Sondrio;
- Allegati da 3 a 8 relativi alle disposizioni integrative per la disciplina dell'attività venatoria per la stagione 2026/2027 per il territorio di competenza di ogni struttura regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca;
- Allegato 9 «Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/2027 per il territorio di competenza regionale con l'esclusione del territorio della Provincia di Sondrio – Ungulati poligastrici, Cinghiale e Galliformi alpini» relativo alla disciplina del prelievo venatorio degli Ungulati e dei Galliformi alpini;

Ritenuto inoltre di stabilire che le prescrizioni di cui al decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 6654 del 20 maggio 2026 siano applicate per la stagione venatoria 2026/2027 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;

Vista la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

Recepite tutte le premesse:

1. di approvare, l'allegato 1 «Relazione tecnica a supporto delle scelte della Regione Lombardia sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/2027», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che dispone l'apertura generale della stagione venatoria 2026/2027 al 20 settembre 2026 e stabilisce che la chiusura della medesima avvenga come da vigente normativa regionale, fatte salve diverse disposizioni di cui agli allegati elencati al successivo punto 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché di cui a successivi provvedimenti regionali;

2. di approvare le integrazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2026/2027, comprensive delle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2026, per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, contenute negli allegati da 3 a 8, nell'allegato 2 «Disposizioni comuni» e nell'allegato 9 relativo al prelievo degli ungulati poligastrici, del cinghiale e dei galliformi alpini, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 38, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale n. 16/2003;

3. di stabilire che:

a) le prescrizioni di cui al Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 6654 del 20 maggio 2026 siano applicate per la stagione venatoria 2026/2027 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;

b) possa essere disposta, con decreto del Dirigente della U.O. competente, l'adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004;

c) siano approvate, con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con d.g.r. 4169 del 30 dicembre 2020 e, nel caso del cinghiale, alle disposizioni di cui al PRIU 2024/2027 e ai nuovi obiettivi minimi di prelievo sul territorio regionale per il 2026 in attività venatoria, citati in premessa;

d) sia disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, e nel rispetto delle modalità ivi previste;

e) qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria, il Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, disponga con proprio provvedimento il posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre 2026, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004;

f) negli istituti faunistico-venatori a gestione privata, ovvero nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agri-turistico venatorie, in ragione della loro specifica conduzione e organizzazione del prelievo ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/93, la stagione venatoria 2026/27 si svolga in conformità alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 26/93 e alla l.r. 17/2004, nonché della d.g.r. 2705/2019 e della d.g.r. 4151/2025 e che, pertanto, in tali istituti, non trovino applicazione le disposizioni riferite al territorio a caccia programmata (Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia) di cui agli allegati al presente provvedimento;

g) è fatto obbligo di rispettare le previsioni di cui al decreto n. 9133 del 5 luglio 2021 «Approvazione del protocollo «Meteo Beccaccia» in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA», relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di «ondate di gelo»;

4. di richiamare il divieto di attività venatoria sui soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi della normativa vigente, consultabili sul Geoportale Incendi Boschivi, gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e consultabile al link: https://www.geoportale.regione.lombardia.it/en/metadati?p_p_id=detailSheetMetadata_WAR_gptmetadataportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_detailSheetMetadata_WAR_gptmetadataportlet_identifier=r_lombar%3A26aed1e5-7e55-421a-b4f5-c53e3f352e82&_jsfBridgeRedirect=true;

5. di pubblicare esclusivamente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

6. di pubblicare la presente deliberazione e gli allegati da 1 a 9, sul sito web di Regione Lombardia e al seguente indirizzo: https://www.regione.lombardia.it/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia/informazioni-pratiche-per-il-cacciatore.

Il segretario: Riccardo Perini